



SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE

ORGANISMO PARITETICO REGIONALE SLC CGIL

PRESIDENTE OPR N.E.	M. GALASSO
RESP RU GEST PCL N.E.	F.ARCIPRETE
CAPO MAL N.E	E. FONTANA
CAPO RAM 3 BELLUNO	M. TETI
RESP. CD FELTRE	C. PROIETTI
RESP RU RAM 3 N.E.	C. FRANZ
CAPOSQUADRA PDD AGORDO	A. PIANCA

Oggetto: Criticità di sicurezza sul lavoro PDD Agordo

La scrivente sigla sindacale a seguito di sopralluogo svolto dai firmatari del presente comunicato , avvenuto in data 29/11/23 c/o il PDD di Agordo (CD di Feltre), denuncia la grave situazione presente nel sito di recapito in oggetto, sia per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro e soprattutto per le problematiche inerenti al rischio di incolumità, dei dipendenti applicati nel sopra citato PDD.

Da attenta valutazione , emergono criticità sull'abnorme mole di pacchi presenti nell'area di lavoro dei portalettere , con conseguente rischio di caduta e ancor più grave , il pericolo che si andrebbe a verificare in caso d' incendio , poiché gli spazi ristretti e la conseguente presenza dei prodotti postali (in particolare pacchi Amazon voluminosi), sono di ostacolo per le vie di esodo e uscite di emergenza.

Giova ricordare che :

le **vie di esodo** consistono in un insieme di vie di uscita "disposte per garantire alle persone presenti l'abbandono in sicurezza del posto di lavoro".

In particolare nell'**allegato IV** del D. Lgs. 81/2008 sono indicate le **caratteristiche minime che devono avere le vie e le uscite di emergenza** :

- devono essere tenute costantemente sgombre per consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro;
- in numero e dimensioni adeguate alla estensione del luogo di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso ed alle attrezzature installate, nonché al numero massimo delle persone che possono essere presenti in tali luoghi;

L'attività e il controllo di vigilare sulle normative che fanno capo al D.Lgs. 81/2008 , spettano in ordine gerarchico al **datore di lavoro**, al **dirigente delegato** e al **preposto** (che per antonomasia è l'occhio vigile del DL in sua assenza).

In caso di omessa denuncia dei pericoli che quotidianamente vanno incontro gli addetti al recapito, nonostante le molteplici segnalazioni che hanno inoltrato gli stessi, e' pacifico sottolineare come la responsabilità dei suddetti problemi nel PDD di Agordo , siano a capo del **Dirigente Delegato** (avendo potere decisionale e di spesa, per poter ottemperare e risolvere situazioni che mettano a rischio la sicurezza e salute dei lavoratore) e del preposto(ovvero i **Responsabili della RAM 3 di Belluno, del CD di Feltre e il Caposquadra che sovrintende il lavoro dei portalettere**).

Le responsabilità penali (in primis ovviamente riconducibili al datore di lavoro) sono in capo alle figure principali che compongono l'organigramma aziendale in tema di SSL, nello specifico riferendosi ai preposti (che spesso sono ignorate dagli stessi per la mancanza di adeguata formazione), sono le seguenti :

I Preposti rischiano l'arresto fino a due mesi o un'ammenda da 438,40 a 1.315,20 € per le seguenti inadempienze (D.Lgs. 81/08 Art. 19, co. 1, lett. a, c, e ed f):

- mancata vigilanza sulla osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- mancata vigilanza sull'utilizzo da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- richiesta ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- mancata segnalazione al datore di lavoro della presenza di macchinari e attrezzature, nonché di dispositivi di protezione, carenti e non adeguati alle condizioni di pericolo presenti sul luogo di lavoro.

Inoltre, i Preposti sono soggetti ad arresto fino a un mese oppure ad un'ammenda da 219,20 a 876,80 euro, per il mancato rispetto dei seguenti obblighi (D.Lgs. 81/08 Art. 19, co. 1, lett. b, d, g):

- verifica che i lavoratori, che operano in zone dove è presente un rischio grave e specifico, abbiano ricevuto adeguate istruzioni;
- immediata informazione ai lavoratori sugli eventuali rischi gravi a cui sono esposti;
- svolgimento da parte preposti di apposito corso di formazione.

Dalle testimonianze avute in occasione delle nostre visite , emerge una carenza riguardo le pulizie ordinarie (in data 29/11 i PTL , hanno dichiarato che l'ultima presenza dell'addetta alle pulizie, risaliva ad almeno una settimana prima), lasciando così sporcia nei servizi e un accumulo di polvere,deleterio per la salute dei dipendenti(soprattutto per chi soffre di problemi allergici)presenti nelle aree lavorative.

Concludendo , duole sottolineare come queste problematiche OGGETTIVE o meglio tutto ciò che riguarda la salute e sicurezza dei lavoratori , viene denunciato sempre e solo dai RR.LL.S territoriali della nostra sigla , quando il compito principale di un RLS DEVE essere quello di denunciare eventuali criticità e pericolo per i dipendenti.

Nel D.lgs 81/08 ove vengono definiti i compiti in capo al RLS, al quale viene riconosciuto un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La Cassazione Penale, Sez. 4, 25 settembre 2023, sentenza n. 38914 ha condannato un RLS poiché , **“non sollecitava nessun intervento a tutela dei lavoratori”**

In assenza di un pronto riscontro e di una risoluzione definitiva alle grave situazione del sito lavorativo oggetto di sopralluogo (allego documentazione dove “fotografa” le reali condizioni invivibili dei lavoratori impiegati nel PDD di Agordo) , saremo costretti a far proseguire tale denuncia, agli organi preposti.

Cordiali saluti.

Verona 11/12/23

COMPONENTE O.P.R. VENETO SLC-CGIL
Gianluca Franceschilli

RLS SLC-CGIL BELLUNO
Bof Luca